



Bruxelles, 23/01/2019

VAS Associazione Onlus  
Mr GIANFRANCO CIULLI  
delle Fonti, 251  
59100 Prato  
Italia  
associazione.vas.onlus@gmail.com

Egregio Signore,

ho ricevuto la Sua lettera di denuncia del 23/01/2019 (ID 325 - GIANFRANCO CIULLI), protocollata con numero CHAP(2019)00191 (riferimento da menzionare in tutta la corrispondenza successiva).

I servizi della Commissione esamineranno la Sua denuncia sulla base della legislazione applicabile dell'Unione europea e la DG ENV-CHAP@ec.europa.eu La informerà dell'esito dell'esame e delle eventuali misure adottate al riguardo.

È Sua facoltà scegliere se la denuncia debba essere trattata in modo riservato o non riservato. Se non ha espresso una preferenza nel modulo di denuncia, i servizi della Commissione presupporranno che abbia optato per il trattamento riservato. In caso contrario, i servizi della Commissione saranno autorizzati a divulgare la Sua identità, e le informazioni che avrà comunicato, alle autorità dello Stato membro contro il quale ha presentato denuncia. La informo tuttavia che per dar seguito alla denuncia i servizi della Commissione potrebbero trovarsi nella necessità di rivelare la Sua identità.

Dovesse la Commissione decidere di dare seguito alla Sua denuncia e di avviare un procedimento formale di infrazione, il suo scopo essenziale sarebbe di garantire che la legislazione dello Stato membro sia conforme al diritto dell'Unione e lo applichi correttamente. L'aver presentato denuncia alla Commissione potrebbe pertanto non risolvere la Sua situazione specifica. Per far valere il Suo ricorso, in particolare qualora sia previsto un risarcimento, La invitiamo a intentare un'azione a livello nazionale nello Stato membro interessato. La denuncia presentata alla Commissione non sospende i termini per l'avvio di un'azione legale ai sensi del diritto nazionale. Inoltre, anche qualora constati una violazione del diritto dell'Unione, la Commissione può decidere di non avviare un procedimento formale di infrazione.

Per maggiori informazioni sui procedimenti di infrazione per violazione del diritto dell'Unione, La rinvio all'allegato.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei più distinti saluti.

Ion Codescu  
Capo Unità

Allegato 1: Spiegazione dei procedimenti di infrazione avviati dalla Commissione europea per violazione del diritto dell'Unione

Allegato 2: Informativa sulla privacy

## **Spiegazione dei procedimenti di infrazione avviati dalla Commissione europea per violazione del diritto dell'Unione**

### **1. Principi**

Ogni Stato membro è responsabile del recepimento, dell'applicazione e dell'attuazione del diritto dell'Unione europea nel proprio ordinamento giuridico interno. Soltanto i giudici nazionali possono, se lo ritengono opportuno, ingiungere a uno Stato membro di risarcire a privati i danni causati dalla violazione ad esso imputabile del diritto dell'Unione europea, emettere ordinanze nei confronti delle amministrazioni e annullare una decisione nazionale. I mezzi di ricorso nazionali (presso le autorità amministrative o giudiziarie) permettono, di norma, di far valere i propri diritti in modo più diretto e individuale rispetto a un procedimento d'infrazione avviato dalla Commissione.

La Commissione europea ha il compito di vigilare sull'applicazione, l'attuazione e il rispetto del diritto dell'Unione europea. Se uno Stato membro non rispetta il diritto dell'Unione, la Commissione può avviare un procedimento d'infrazione e, se necessario, adire la Corte di giustizia. Spetta alla Commissione decidere se e in che modo intervenire in risposta a una denuncia relativa a una violazione del diritto dell'Unione europea.

Si verifica violazione del diritto dell'Unione allorché uno Stato membro viene meno, a causa di un'azione o di un'omissione, a uno degli obblighi a esso incombenti in virtù dei trattati. Una violazione di cui sia responsabile un'autorità centrale, regionale o locale, è imputabile allo Stato membro di cui quella autorità fa parte.

Chiunque può presentare denuncia alla Commissione contro uno Stato membro, senza dover sostenere spese, in merito a provvedimenti (legislativi, regolamentari o amministrativi), omissioni o prassi ritenuti contrari al diritto dell'Unione europea. L'autore della denuncia non deve dimostrare di avere interesse ad agire in tal senso, né provare che l'infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. La denuncia deve avere ad oggetto una violazione del diritto dell'Unione europea da parte dello Stato membro. Non può pertanto riferirsi a una controversia privata.

### **2. Trattamento della denuncia presso i servizi della Commissione**

Esaminati i fatti e osservate le regole e priorità stabilite dalla Commissione per l'avvio e la prosecuzione dei procedimenti d'infrazione<sup>1</sup>, i servizi della Commissione valuteranno se dare o meno seguito alla denuncia.

Potrebbe rivelarsi necessario raccogliere complementi d'informazione che aiutino a determinare gli elementi di fatto e di diritto del caso. Se necessario saranno richieste al denunciante ulteriori informazioni. Nell'eventualità che debba rivolgersi alle autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia, la Commissione indicherà l'identità del denunciante solo previa esplicita autorizzazione dello stesso (vedi punto 3).

Se constata che è stato violato il diritto dell'Unione europea e che sussistono i presupposti per iniziare un procedimento d'infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato una "lettera di costituzione in mora" in cui intima alle sue autorità di presentare osservazioni entro un termine stabilito.

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C(2016)8600 final).

Sulla scorta della risposta o in assenza di risposta dello Stato membro, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un "parere motivato" in cui lo sollecita a conformarsi al diritto dell'Unione entro un determinato termine.

Obiettivo di questi contatti formali è stabilire se sussista effettivamente violazione del diritto dell'Unione europea e, in caso affermativo, porvi rimedio in questa fase senza dover adire la Corte di giustizia. La Commissione può decidere di proseguire o meno il procedimento d'infrazione.

Se la Commissione decide di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, possono trascorrere diversi anni prima che la Corte si pronunci con sentenza. Le sentenze della Corte di giustizia sono diverse da quelle dei giudici nazionali. La Corte pronuncia una sentenza che dichiara sussistente o non sussistente la violazione. La Corte non può pronunciare l'annullamento di una norma nazionale non conforme al diritto dell'Unione europea, né può costringere un'amministrazione nazionale a dar seguito alla richiesta di un privato e nemmeno condannare lo Stato membro a risarcire il privato leso da una violazione del diritto dell'Unione europea.

Spetta allo Stato membro condannato dalla Corte di giustizia prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza e comporre la controversia all'origine del procedimento. Se lo Stato membro non adempie a tale obbligo, la Commissione può adire nuovamente la Corte affinché infligga sanzioni pecuniarie allo Stato membro fino a quando non avrà posto fine all'infrazione.

Ultimato l'esame della denuncia e pur constatata l'avvenuta violazione del diritto dell'Unione, la Commissione può decidere di non avviare un procedimento formale di infrazione<sup>2</sup>.

### **3. Procedure amministrative per il trattamento della denuncia**

Quando riceve la denuncia, la Commissione:

- a. la registra (attribuendole un numero di protocollo da citare in tutta la corrispondenza successiva) e ne accusa ricevimento entro 15 giorni lavorativi;
- b. la esamina per stabilire se procedere alla costituzione in mora o archiviare il caso entro il termine di un anno. Dovesse superare questo termine, la Commissione informa il denunciante per iscritto dell'andamento della pratica;
- c. propone se opportuno di trasferirla al meccanismo di risoluzione più adeguato;
- d. informa il denunciante sullo stato di avanzamento della denuncia;
- e. non rivela l'identità del denunciante alle autorità dello Stato membro interessato, salvo se questi abbia espressamente optato per il trattamento non riservato della sua denuncia.

La Commissione rinvia ai seguenti documenti, che illustrano l'impostazione generale nella gestione della corrispondenza e delle denunce:

- codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti col pubblico, consultabile su EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) introducendo il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: GU L 267 del 20.10.2000, pag. 63;
- procedure amministrative per la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione europea - Allegato alla comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", consultabile su EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) introducendo il riferimento C(2016)8600 final;
- regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, consultabile su EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) introducendo il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

---

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C(2016)8600 final).

## **Informativa sulla privacy**

CHAP (Complaints Handling / Accueil des Plaignants) - Trattamento delle denunce

### 1. La banca dati CHAP

La banca dati CHAP è istituita per gestire le denunce pervenute alla Commissione sui casi di violazione del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri.

### 2. Identità del responsabile del trattamento dei dati

Il responsabile del trattamento dei dati è il capo unità dell'unità SG-F3 "Attuazione e applicazione del diritto dell'Unione" presso il Segretariato generale (SG) della Commissione europea.

### 3. Scopo

I dati vengono raccolti nella banca dati CHAP affinché la Commissione sia informata dei casi di violazione del diritto dell'Unione europea e possa quindi svolgere la funzione conferitale dall'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, ossia vigilare sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate in virtù dei trattati dagli Stati membri.

### 4. Informazioni raccolte

Le informazioni raccolte comprendono il nome e l'indirizzo del denunciante (persona fisica o giuridica<sup>1</sup>), i numeri di telefono e di fax nonché l'indirizzo e-mail, il settore di attività, la lingua preferita e (se applicabile) il nome del rappresentante. Il testo integrale della denuncia può tuttavia contenere altri dati personali di varia natura.

### 5. Informazioni obbligatorie

Nella banca dati CHAP devono essere introdotti i dati che consentono alla Commissione di esaminare la denuncia (nome e indirizzo, l'autorità nazionale oggetto della denuncia, le misure nazionali che si ritiene violino il diritto dell'UE, le azioni già intraprese per risolvere il problema, il consenso a rivelare i propri dati personali alle autorità nazionali nei confronti delle quali è presentata denuncia).

### 6. Protezione e conservazione dei dati

I dati personali raccolti e tutte le altre informazioni pertinenti sono conservate nei server della Commissione europea presso il Centro dati di Lussemburgo, il cui funzionamento è disciplinato dalle decisioni della Commissione e dalle disposizioni in materia di sicurezza adottate dalla Direzione della sicurezza per questo tipo di server e di servizio. Il trattamento di dati personali da parte della Commissione europea è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>2</sup>.

### 7. Chi ha accesso alle informazioni

All'esterno della Commissione nessuno può accedere alle informazioni raccolte nella banca dati CHAP. All'interno della Commissione l'accesso alle informazioni personali è consentito soltanto a determinati utenti della banca dati CHAP provvisti di apposite credenziali. Può accedere alla banca dati CHAP il

---

<sup>1</sup> Il regolamento (CE) n. 45/2001 riguarda la protezione dei dati delle persone fisiche e non si applica alle informazioni su soggetti giuridici, a meno che tali informazioni non si riferiscano a una persona fisica identificata o identificabile.

<sup>2</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag.1.

personale del segretariato generale e degli altri servizi della Commissione incaricato della corrispondenza o dei casi di violazione.

#### 8. Periodo di conservazione dei dati

Quando una persona trasmette una denuncia o una domanda alla Commissione, le informazioni personali che fornisce sono conservate nella banca dati CHAP per tre anni dopo la data di archiviazione del caso. Trascorso tale periodo, i dati che consentono di identificare l'interessato sono conservati in una forma che non ne permette più l'identificazione, a meno che, ai fini della raccolta, sia necessario conservare i dati per un periodo più lungo.

#### 9. Accesso, controllo, rettifica o cancellazione dei dati

Il denunciante non ha accesso diretto ai dati conservati. Chiunque desideri verificare le informazioni personali che lo riguardano conservate nel sistema oppure desideri controllare, rettificare o cancellare tali informazioni deve inviare una e-mail a [sg-plaintes@ec.europa.eu](mailto:sg-plaintes@ec.europa.eu), dettagliando la richiesta. Le richieste saranno trattate immediatamente.

#### 10. Contatti

Per domande o chiarimenti, è possibile contattare l'équipe tecnica della banca dati CHAP, che fa capo al responsabile del trattamento, per e-mail all'indirizzo [sg-plaintes@ec.europa.eu](mailto:sg-plaintes@ec.europa.eu) oppure per posta al Segretariato generale (SG-F3), Commissione europea, B 1049 Bruxelles.

#### 11. Mezzi di ricorso con riguardo al trattamento dei dati personali

Eventuali domande concernenti il trattamento dei dati personali possono essere rivolte al responsabile della protezione dei dati della Commissione europea per e-mail all'indirizzo [data-protection-officer@ec.europa.eu](mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu)

I reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea possono essere indirizzati anche al Garante europeo della protezione dei dati al seguente indirizzo: Rue Wiertz 60 (MO 63), 1047 Bruxelles, Belgio, indirizzo e-mail: [edps@edps.europa.eu](mailto:edps@edps.europa.eu). Il Garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e garantire l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001<sup>3</sup> e di qualsiasi altro atto dell'Unione relativo alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o un organo dell'Unione.

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).